

PROFILI D'INCOERENZA DELL'ATTUALE DISCIPLINA
SUL RECLUTAMENTO DEI PROFESSORI UNIVERSITARI

di FRANCESCO VOLPE
*ordinario di diritto amministrativo
nell'Università di Padova*

1. — I punti contro cui si sono concentrate le critiche al previgente sistema di reclutamento dei professori universitari hanno inerito, essenzialmente, alla localizzazione delle procedure concorsuali presso i singoli Atenei e alla previsione di un numero di idonei a ricoprire il ruolo che era superiore, per ogni procedura comparativa, al numero dei posti banditi.

Il primo aspetto – secondo i critici del regime anteatto – avrebbe favorito l'ingresso nel Corpo accademico di professori non muniti della necessaria maturità scientifica. Costoro, spesso, sarebbero stati già inseriti nelle Università che bandivano le procedure di selezione e sarebbero, perciò, risultati favoriti dalla territorialità e dalla eterogeneità delle Commissioni, use a valutare con indulgenza la posizione dei c.d. «candidati interni».

Quanto al secondo aspetto, poiché si è ritenuto che la qualità non annidi nella quantità, si è sostenuto, poi, che l'eccessivo numero degli idonei sarebbe stato, di per sé, indice dello scadimento delle nuove leve.

Entrambi i fattori ora delineati, a loro volta, sarebbero stati espressione di un malcostume, come si suol dire, «diffuso» nell'ambiente accademico, le cui c.d. «baronie» sono state acutamente stigmatizzate.

La legge 30 dicembre 2010, n. 240, ha posto, così, tra i suoi obiettivi anche quello di riformare il sistema di reclutamento dei professori universitari di prima e di seconda fascia, allo scopo di ovviare alle individuate disfunzioni.

Non verrà qui contestata, di per sé, la bontà delle valutazioni che hanno preceduto la riforma, né si contesterà l'opportunità di porvi rimedio. Entrambi detti rilievi, infatti, attengono al merito strettamente politico, sul quale non s'intende intervenire.

In ogni caso, è dato oggettivo che, nell'ultimo decennio, sia stata usata larghezza nel reclutamento del personale docente delle Università.

In questa sede, però, s'intende evidenziare che la legge di riforma si espone a rilievi inerenti alla sua stessa coerenza, perché essa, non solo, non pone rimedio alle distorsioni rilevate, ma, addirittura, le aggrava.

2. — *In nuce*, il sistema di reclutamento delineato dalla legge n. 240/2010 – e meglio precisato dallo schema del regolamento di esecuzione che è stato recentemente diffuso – si riduce a quanto segue.

Innanzitutto, sono stati sostanzialmente aboliti i concorsi, tanto per la prima quanto per la seconda fascia, con la conseguenza che le Università non potranno più bandirli.

Le chiamate riguarderanno solo soggetti c.d. «abilitati», oppure i professori che già siano in servizio. In tal modo, viene sostanzialmente eliminata la distinzione tra chiamate «da concorso» e chiamate «da trasferimento» (art. 16, comma 1, lett. b), legge n. 240/2010).

L'abilitazione, a sua volta, è il risultato di un procedimento di selezione, a cui sovrintende un'unica Commissione nazionale (art. 16 della citata legge e art. 6 dello schema di regolamento), insediata per due anni e con riferimento ad ogni «settore concorsuale».

Ogni anno verrà, quindi, indetta una sessione di abilitazione, per ciascuna fascia del ruolo dei professori.

Il conferimento dell'abilitazione – i cui effetti sono destinati a perimere decorsi quattro anni, se null'altro segue – attribuirà ai candidati selezionati un particolare *status*, proprio perché essi, in quanto tali, potranno essere destinatari di una chiamata. La cosiddetta abilitazione, pertanto, va classificata alla stregua di quella che – nella tradizionale classificazione dei provvedimenti amministrativi – potremo definire alla stregua di un'ammissione.

A seguito della chiamata, infine, gli abilitati acquisiranno la qualifica effettiva di professore (secondo la fascia di appartenenza) e, insieme, l'accesso al rapporto di servizio.

3. — Si passa ora ad evidenziare i prefati profili di incoerenza del nuovo regime.

Innanzitutto, va rilevato che sia la legge di riforma, sia lo schema di regolamento esecutivo, non prevedono alcun predeterminato contingente al

numero dei candidati che, in ogni tornata di valutazione, potranno ottenere l'abilitazione.

Al termine del procedimento di selezione, pertanto, potranno essere dichiarati abilitati solo alcuni dei candidati o, in tesi, addirittura tutti coloro che abbiano presentato istanza.

Va evidenziato che il mancato contingentamento degli abilitati non è legato alla particolare struttura del provvedimento da emanarsi. Ricordato che l'abilitazione è, in effetti, un'ammissione (perché qualifica il soggetto selezionato come idoneo a ricoprire il ruolo di professore), non sono mancati, nel sistema, casi in cui provvedimenti di tal genere potevano essere rilasciati solo in numero determinato.

Ad esempio (restando in materia affine agli interessi del settore), prima che il d.lgs.lgt. 7 novembre 1944, n. 215 sospendesse l'efficacia della relativa disposizione (art. 19), la legge professionale forense (r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578) prevedeva che fosse quantitativamente limitato il numero dei soggetti che potevano accedere, ogni anno, all'ufficio di procuratore legale.

Quanto poi alla legislazione universitaria, secondo l'art. 11 del r.d.l. 20 giugno 1935, n. 1071, spettava al Ministro determinare il «numero massimo» dei liberi docenti; vale a dire proprio di quei soggetti che il successivo r.d. 31 agosto 1935, n. 1592, avrebbe significativamente indicato come titolari della «abilitazione» all'insegnamento (c.d. «privato») nelle Università.

A ben vedere, poi, anche il sistema di reclutamento, immediatamente previgente a quello dettato dalla legge n. 240/2010, prevedeva il rilascio di abilitazioni a «numero chiuso», tali dovendosi intendere le idoneità – in numero predeterminato, ora di due, ora di tre candidati – rilasciate in occasione delle procedure di selezione comparativa.

Non sembra, perciò, che sia strutturale alle ammissioni, intese come tipo di provvedimento amministrativo, il dovere essere rilasciate in numero indeterminato. La previsione di ammissioni a numero chiuso o a numero aperto, invece, è solo il risultato di ciò che stabilisce, nel caso concreto, il diritto positivo.

4. — Nel nostro caso, la legge n. 240/2010 ha dunque stabilito che non vi sia un tetto al numero degli abilitati.

Tutto ciò trova corrispondenti richiami in altre disposizioni della riforma.

In particolare, la previsione si riflette sull'ulteriore indicazione, contenuta nella stessa legge n. 240/2010, secondo la quale "il mancato conseguimento dell'abilitazione preclude la partecipazione a tutte le procedure di abilitazione indette nel biennio successivo per la medesima fascia oppure per la fascia superiore" (art. 3, comma 4, dello schema di regolamento; si veda anche l'art. 16, comma 3, lettera l) della stessa legge).

In effetti, detta preclusione sarebbe verosimilmente contrastante con il principio di buon andamento se essa fosse riferita a procedure concorsuali in senso proprio (in cui va selezionato un predeterminato numero di vincitori), dal momento che l'infelice esito di una candidatura può non essere affatto collegato all'inadeguatezza di chi la abbia instata.

Tale esito può essere collegato, semplicemente, al fatto che abbiano partecipato alla selezione altri candidati ancora più meritevoli. Ciò non significa, però, che chi non risulta vincitore in una procedura concorsuale sia di per sé immeritevole di ricoprire il ruolo e che egli, dunque, debba scontare un periodo di «riflessione», per potere ricostruire, su basi più idonee, la propria preparazione.

Di contro, l'infelice esito di una candidatura, ove presentata in una procedura di selezione non contingentata, può essere riferito solo ad un'inadeguatezza assoluta dell'interessato e non ad una soccombenza dovuta a ragioni comparative con la posizione degli altri candidati.

5. — La mancata previsione di un numero predeterminato di abilitazioni esclude, dunque, che i candidati vengano posti in competizione tra loro, sì da far emergere il migliore.

Tutto ciò, però, comporta anche il pericolo che le abilitazioni che verranno rilasciate, in futuro e sulla base della legge n. 240/2010, possano riguardare anche candidati oggettivamente non idonei. Infatti, il riconoscimento, a costoro, dell'abilitazione non tornerà a danno di altri candidati oggettivamente meritevoli, ai quali pure verrebbe riconosciuto lo *status* giuridico in discussione.

Ciò può giustificare una più che comprensibile benevolenza da parte dei componenti l'unica Commissione nazionale, specie in determinati settori disciplinari.

Vi possono essere, invero, ragioni ben facilmente intuibili – *intelligenti pauca* – che possono spingere le Commissioni di abilitazione (pur sempre composte

da professori della materia, legati da rapporti di familiarità con i colleghi e con il *milieu* della disciplina) a largheggiare nel riconoscimento delle abilitazioni.

È, dunque, facile prevedere che, all'atto pratico, il numero dei soggetti abilitati sarà assai cospicuo, con esiti ancora più gravi di quelli dati dalle previgenti valutazioni comparative, in cui il numero di idonei era, pur sempre, limitato a due o a tre candidati per ogni concorso bandito.

Nulla esclude che possano essere dichiarati abilitati tutti coloro che presenteranno la relativa domanda.

Da ciò emerge, dunque, la prima ragione di incoerenza della riforma. Essa si presta ad una moltiplicazione, in alcun modo delimitata, del numero dei soggetti abilitati, o idonei, a ricoprire i ruoli di professore nelle Università.

6. — Le conseguenze, all'atto pratico, dell'avveramento di una tale previsione sono facilmente intuibili.

Nel volgere di qualche anno, constateremo l'esistenza di un vasto *parterre* di soggetti abilitati all'insegnamento universitario.

A quel punto, tutti costoro rivendicheranno – come è logico attendersi – l'effettivo accesso ai ruoli e all'insegnamento, con il rischio di vedere ripetersi quell'insorgenza di c.d. «precari» dell'Università a cui abbiamo assistito in tempi recenti. Con la differenza, però, che gli attuali «precari» godono al più del titolo di dottore di ricerca o di quello di «assegnista»; i futuri precari, invece, vanteranno il ben più «consolidato» titolo al posto di professore di seconda o, addirittura, di prima fascia.

A tutti costoro, peraltro, non sarà possibile aprire le porte dell'Università. A un tanto si opporranno non solo evidenti ragioni di bilancio, ma anche ragioni sostanziali.

Proprio a causa del prevedibile loro elevato numero, infatti, i futuri abilitati non saranno tutti idonei, secondo un profilo sostanziale, a ricoprire il ruolo di professore, pur essendo formalmente rivestiti dei requisiti per accedervi.

Si teme, perciò, che verrà a riproporsi una situazione di malcontento sociale, a cui non si potrà tuttavia dare soluzione, a pena di aggravare ulteriormente l'evidenziato scadimento delle istituzioni universitarie.

7. — L'unico limite alla concreta verificabilità di quanto ora ipotizzato

risiede, a questo punto, nella serietà con cui la Commissione unica nazionale opererà.

Sotto questo profilo, però, si deve dire che un tale baluardo esiste o non esiste indipendentemente da ciò che le singole leggi prevedono o statuiscono, perché la serietà dei Commissari è legata, solo, alla disposizione d'animo degli stessi e alla loro personale probità. Anzi, si deve rilevare che la previsione di un'unica Commissione può acuire il rischio di un cattivo svolgimento delle procedure di abilitazione, perché concentra nei pochi componenti di quell'unico Collegio l'affidamento sul retto operare.

Per altro verso, va riconosciuto che la legge n. 240/2010 – e ancor più lo schema di regolamento – sono estremamente severi nel determinare le modalità di composizione della Commissione.

In particolare, l'art. 6, comma 4, dello schema di regolamento prevede che gli aspiranti Commissari debbano soddisfare criteri e parametri di qualificazione scientifica assai rigidi.

Questo è indubbiamente uno degli aspetti positivi della riforma, dal momento che è ragionevole ipotizzare che Commissari scientificamente qualificati possano esercitare la propria discrezionalità tecnica in modo migliore di chi non è scientificamente «all'altezza».

Questa garanzia, tuttavia, non è, da sola, sufficiente, perché non è affatto detto che i Commissari estendano la severità di giudizio, che pure applicano ai propri e personali lavori scientifici, anche ai lavori scientifici dei candidati.

Inoltre, suscita qualche perplessità anche lo stesso modo di selezione degli stessi Commissari.

Gli artt. 6 e seguenti dello schema di regolamento escludono ogni forma di elezione, da parte del Corpo accademico, dei Commissari.

Chi ambisce alla carica deve avanzare lui stesso la propria disponibilità. A seguito di ciò, l'aspirante Commissario verrà inserito in una lista, curata dall'ANVUR. Spetta all'ANVUR, infatti, di valutare la sussistenza, nel singolo aspirante Commissario, di quei rigidi requisiti sostanziali necessari per poter accedere alla suddetta lista.

Tutto ciò compiuto, i singoli, effettivi, Commissari verranno designati a mezzo di un sorteggio.

È dunque evidente quanto fondamentale sia il ruolo che l'ANVUR è chiamata ad esercitare: ai componenti del suo Consiglio direttivo è affidato, in effetti,

il compito – se non di stabilire chi potrà essere Commissario – quanto meno di stabilire chi non potrà esserlo. In tal modo è innegabile che l’ANVUR avrà una ingerenza, almeno indiretta, sulla costituzione della Commissione abilitatrice.

Ma – come si usa dire – *quis custodiet custodes?*

I componenti il Consiglio direttivo dell’ANVUR sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro. Costui formula le proprie designazioni sulla base di un elenco formato da un Comitato di selezione, i cui componenti, a loro volta, sono indicati dal Ministro stesso, dal Segretario generale dell’OCSE e dai Presidenti dell’Accademia dei Lincei, dell’European research council e del Consiglio nazionale degli studenti (art. 8, d.p.r. 1 febbraio 2010, n. 76).

Non si intende qui troppo sottolineare il ruolo attribuito al Ministro e i riflessi che ciò può avere, scendendo «per li rami» delle liste degli aspiranti Commissari e quindi delle Commissioni, sull’indirizzo generale della ricerca scientifica: sul punto ognuno farà le considerazioni che gli sembreranno più appropriate.

Ma anche ipotizzando (come l’attuale composizione dell’ANVUR legittima di pensare) che la selezione delle Commissioni di abilitazione si possa svolgere all’impronta della più alta correttezza, è tuttavia altrettanto legittimo opinare che un domani la Commissione, una volta insediata, possa cedere alle lusinghe e cogliere quell’occasione, che ai componenti il Collegio mai più potrà tornare, per operare in modo non specchiato.

Del resto, se il metodo dell’elezione degli organi selezionatori presenta i suoi inconvenienti (giacché esso non pone al riparo da fraudolente manovre elettorali), è vero anche che un metodo diverso lascia i Commissari indenni dalle conseguenze che un giudizio di riprovazione per il male operato potrebbe invece generare.

8. — Continuando nell’approfondimento delle incoerenze interne alla nuova disciplina sul reclutamento universitario, va, poi, aggiunto, che il nuovo sistema neppure si oppone alla localizzazione delle future selezioni.

Infatti, il prevedibile alto numero delle abilitazioni comporterà che gli allievi di ogni Ateneo potranno, verosimilmente senza troppi sforzi, accedervi, sì che tutti costoro risulteranno chiamabili dagli stessi Atenei di provenienza.

Non costituisce un effettivo ostacolo a tale evenienza il fatto che le Università debbano vincolare “le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo alla chiamata di coloro che nell’ultimo triennio non hanno prestato servizio, o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell’università stessa” (art. 18 della legge n. 240/210), sia perché la disposizione ammette un, pur sempre alto, quoziente a favore delle chiamate di abilitati “interni”, sia, soprattutto, perché non sono difficili operazioni di “reciprocità” tra i diversi Atenei.

9. — Dal quadro ora descritto emerge, pertanto, che l’effettiva selezione dei futuri professori non avverrà in sede di abilitazione, ma solo nella successiva fase della chiamata, che spetta – e non potrebbe essere diversamente – alle singole Università.

Saranno, dunque, i Consigli dei Dipartimenti (chiamati a formulare la proposta di chiamata) e i Consigli di Amministrazione degli Atenei a stabilire, effettivamente, chi è destinato a ricoprire il posto di professore universitario, tra tutti gli aspiranti che saranno compresi nella vasta platea degli abilitati.

La partecipazione, alla fase di selezione, del Consiglio di Amministrazione, peraltro, offrirà il destro a dinamiche esse stesse distorsive, trasferendo sull’intero Ateneo quei fenomeni di veti incrociati, a riguardo delle specifiche chiamate, che, finora, sono rimasti confinati nei Consigli di Facoltà.

Poiché, tuttavia, l’esperienza insegna che, quando tali veti incrociati si pongono, l’unico modo per superarli consiste nel dare soddisfazione, nel limite di quel che è possibile, ad entrambi i contendenti, anche sotto questo profilo la fase di selezione potrà subire delle incidenze che non dipendono dall’esclusivo merito del candidato o dalle necessità dell’insegnamento, ma che possono essere collegate, in realtà, a fattori esogeni, non sempre apprezzabili.

10. — L’inadeguatezza del procedimento di abilitazione a correggere le storture descritte all’inizio di questo intervento emerge, inoltre, anche sulla base di ulteriori fattori.

In particolare, l’art. 8, comma 5, dello schema di regolamento prevede che la Commissione abilitatrice possa riconoscere l’abilitazione solo con la maggioranza qualificata di quattro dei suoi cinque componenti.

Tale previsione – lungi dal garantire quella severità di cui si fa, apparentemente, portavoce – accentuerà in Commissione l'ingerenza delle minoranze, che pure, per postulato, dovrebbero essere portatrici delle istanze dei candidati scientificamente più deboli.

Infatti, in ragione di detta maggioranza qualificata, è evidente che la minoranza dei componenti l'organo sarà in grado di bloccare i lavori della Commissione stessa. In ispecie, nel caso in cui due Commissari su cinque promuovano la abilitazione di candidati immeritevoli contro il parere contrario degli altri tre, la minoranza potrà agire in modo tale da ostacolare anche l'abilitazione dei candidati veramente meritevoli e indurre, in tal modo, la maggioranza ad accettare l'abilitazione dell'immeritevole pur di riconoscere l'idoneità anche a colui a cui spetta per davvero.

Ancora una volta, perciò, si pone, concreto, il pericolo di un voto di scambio, che tanto più risulta facilitato proprio perché non è previsto alcun contingente al numero degli abilitandi.

11. — Tra gli altri aspetti della riforma, che appaiono essere in contraddizione con l'intento di garantire l'auspicata severità di giudizio sui candidati e l'oggettività della valutazione, va poi segnalata la necessità che alla Commissione abilitatrice partecipi uno studioso straniero (art. 19, comma 3, lett. f) e art. 6, comma 7 dello schema di regolamento).

La previsione, evidentemente, è ispirata allo scopo di valorizzare un esame dei candidati sulla base di parametri sovranazionali. L'intento, però, non è privo di coloriture demagogiche; esso, per di più, rischia di rimanere, almeno in qualche occasione, inattuato.

Invero, se è comprensibile che in determinati settori scientifici (ad esempio nelle discipline fisiche, matematiche, mediche, ingegneristiche, economiche) un Commissario straniero ben possa essere adatto a valutare i candidati italiani, per altri settori disciplinari si deve giungere a diverse conclusioni.

Ciò vale, *in primis*, per molte discipline giuridiche, per lo più ancorate al diritto interno; ciò vale, sempre ad esempio, anche per alcune discipline umanistiche, legate alla tradizione culturale italiana.

Si opina, perciò, che non sarà cosa facile reperire all'estero Commissari sufficientemente formati nel diritto amministrativo italiano o nel diritto pro-

cessuale penale italiano. Analoghe considerazioni potranno svolgersi anche con riferimento, ad esempio, alla letteratura italiana o alla storia della filosofia italiana.

Quand'anche tali Commissari fossero reperibili, vi è poi da considerare il problema linguistico, che non va riferito solo ai candidati, ma ai Commissari stessi.

Questi Commissari stranieri, infatti, dovranno esaminare anche (o solo) opere e studi scritti in lingua italiana. È noto, tuttavia, che la conoscenza della nostra lingua, all'estero, non è molto diffusa, neppure negli ambienti scientifici e universitari.

Né pare congruo imporre che i candidati debbano, sostanzialmente, presentare opere scritte in lingua inglese, onde consentire una loro più facile valutazione da parte del Commissario straniero.

Senza nulla togliere alle giuste richieste in merito alla conoscenza delle lingue straniere da parte dei professori d'Università, un tale onere, infatti, darebbe luogo, innanzi tutto, ad un'operazione del tutto contraria agli interessi della cultura. Perché è contrario agli interessi della cultura che un saggio su Giuseppe Ungaretti o uno studio sul patteggiamento nel processo penale debbano essere svolti in lingua inglese o tedesca e non in lingua italiana.

La medesima operazione, poi, sarebbe contraria anche agli stessi interessi della ricerca e dell'applicazione pratica dei suoi risultati. Un saggio giuridico scritto in lingua diversa da quella italiana, infatti, sarebbe probabilmente manifestazione di buona cultura di chi lo ha redatto, ma assai difficilmente sarebbe consultato dai magistrati e dal Foro, ai quali pure, se non essenzialmente, esso è diretto.

Escluso che ai candidati all'abilitazione si possa chiedere, sempre, titoli in lingua straniera, è prevedibile che, nella sostanza delle cose, il Commissario straniero - vuoi perché non particolarmente versato nella disciplina concorsuale (essendo troppo ridotto il numero dei selezionabili), vuoi perché non agevolato dai suoi limiti linguistici - non sarà sempre in grado di svolgere in modo accurato il proprio ufficio. Egli, pertanto, finirà per esprimere la sua valutazione sulla base delle indicazioni e delle sollecitazioni che riceverà dagli altri Commissari, così, di fatto, da vanificare l'utilità della sua presenza nel Collegio.

Come si sa, però, ciò che è inutile è anche dannoso.

12. — Un altro aspetto criticabile della riforma, sempre sotto il profilo della sua coerenza, attiene al modo con cui la Commissione abilitatrice è chiamata a lavorare.

Se scopo della riforma è, tra l'altro, quello di garantire una maggiore severità nelle procedure di selezione, risulta di dubbia logicità il fatto che la Commissione possa integrare la propria base di valutazione sulla base di pareri (definiti «*pro veritate*» dall'art. 8, comma 8 dello schema di regolamento), provenienti da soggetti terzi (ancorché titolari dei requisiti prescritti per far parte della Commissione).

Un tale strumento, infatti, si presta a delegare all'estensore del parere – che non fa parte, si ripete, della Commissione – il compito di procedere, in via di fatto, alla selezione; il medesimo strumento si presta, altresì, a sostenere forzature nei lavori della Commissione stessa.

Infine, il ricorso a tale strumento permetterà di eludere la norma che subordina la formazione della Commissione ad un sorteggio. Di fatto, colui al quale sarà affidato il compito di redigere il parere *pro veritate* sarà un componente *adiectus* ed esterno della Commissione, selezionato proprio sulla base di quei criteri che la nuova disciplina ha inteso, invece, evitare.

13. — A margine, sembra infine criticabile anche la previsione – contenuta nell'art. 8, comma 7 dello schema di Regolamento – secondo cui la Commissione abilitatrice opererà esclusivamente per via telematica, senza che essa abbia mai, materialmente, a riunirsi.

Senza dubbio un tale sistema consente di operare qualche risparmio sui costi di funzionamento delle Commissioni; è vero, però, che esso non permetterà quell'approfondimento delle valutazioni che solo la costituzione effettiva del Collegio può consentire.

14. — Questo intervento ha toccato vari aspetti del nuovo regime sul reclutamento dei professori universitari, evidenziando alcuni aspetti che – a parere di chi scrive – paiono in contraddizione con gli stessi scopi che la legge n. 240/2010 ha dichiarato di volere assumere.

Si riconosce che non tutti i rilievi, ora esposti, hanno la medesima incidenza e la medesima importanza.

Tra tutti, perciò, si ritiene utile mettere in particolare evidenza – a causa delle gravi conseguenze che ne possono derivare – il rilievo concernente la mancanza di un contingente delle abilitazioni.

L'auspicio è che – se la bontà di tali considerazioni dovesse essere riconosciuta – se ne tenga conto, al fine di procedere ad una revisione della nuova disciplina, che ci si augura possa essere quanto mai sollecita, onde evitare il venire in essere di istanze di «diritto intertemporale» che in futuro sarà assai difficile ignorare.